


# COMUNE DI PESCATO

PROVINCIA DI LECCO

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE



### ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita con D. Lgs 360/98 ed applicata nel Comune di Pescate a decorrere dall'anno 1999.

### ART. 2 - Aliquota applicata

1. La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui all'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 viene fissata nella misura dello 0,50 per cento a decorrere dall'anno 2007.
2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

### ART. 3 - Misura della variazione

Il Comune ha la facoltà di variare l'aliquota dell'addizionale comunale senza eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

### ART. 4 - Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pescate, ai sensi del D.Lgs. 360/1998.

### ART. 5 - Soggetto passivo

Sono tenuti alla corresponsione dell'addizionale comunale le persone fisiche aventi il domicilio fiscale nel Comune alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

### ART. 6 - Pubblicità ed efficacia del Regolamento

La Delibera di approvazione del presente Regolamento dovrà essere pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2002.

L'efficacia della Deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

#### **ART. 7 - Sanzioni**

Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

#### **ART. 8 - Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2007.